Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	D. Lgs. n. 152/2006 art. 19. Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA per il progetto relativo al Movimento franoso in corso di un tratto di costa costituita da terrapieno posto a sostegno della Strada Statale n.1 Aurelia nel tratto denominato Via Giancardi – Ambito Ac8 Zona H6 del P.U.C. Proponente: Comune di Alassio (SV). Non assoggettamento a VIA.
Tipo Atto	Decreto del Dirigente
Struttura Proponente	Settore Valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile
Dipartimento Competente	Dipartimento ambiente e protezione civile
Soggetto Emanante	Paola CARNEVALE
Responsabile Procedimento	Elisa FURFARO
Dirigente Responsabile	Paola CARNEVALE

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.e punto 19 sub - dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 254/2017

Elementi di corredo all'Atto:

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria

RICHIAMATI

Il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, ed, in particolare, l’art. 19, relativo alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, che, al comma 8, prevede che, qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V, e, ove richiesto dal proponente, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

Il Decreto 30 marzo 2015 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’art. 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116”;

La L.R. 28 dicembre 2017 n. 29 recante “Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2018” ed, in particolare, l’art. 17, che, nel dettare disposizioni di adeguamento della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale alle sopravvenuta normativa statale di riordino in materia, approvata dal D. Lgs. n. 104/2017, al comma 3bis, come introdotto dall'art. 16 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29, prevede che, ai fini di semplificazione, nel caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, l’amministrazione procedente avvii il procedimento di approvazione del progetto solo qualora la procedura di verifica si sia conclusa con la decisione di non assoggettare lo stesso alla procedura di valutazione di impatto ambientale secondo le modalità di cui all’art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006;

La D.G.R. n. 107 del 21/02/2018 denominata “Art. 17, comma 5, Legge regionale 28 dicembre 2017 n. 29. Atto di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni in materia di V.I.A.” ed in particolare, l’articolo 4, che detta indicazioni procedurali sulla verifica di assoggettabilità a VIA;

PREMESSO che

con note assunte al protocollo generale Prot-2022-1213294 del 27/10/2022, il Comune di Alassio (SV) ha fatto istanza di attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 relativo al progetto “Movimento franoso in corso di un tratto di costa costituita da terrapieno posto a sostegno della Strada Statale n.1 Aurelia nel tratto denominato Via Giancardi – Ambito Ac8 Zona H6 del P.U.C.”;
preventivamente all’attivazione del procedimento è stata svolta la fase di verifica completezza ed adeguatezza documentale, durante la quale si è reso necessario chiedere integrazioni con nota Prot-2022-1238638 del 04/11/2022. La documentazione integrativa è pervenuta il 07/11/2022 con nota Prot-2022-1244037 ed è stata pubblicata in data 08/11/2022;
in data 08/11/2022, con nota Prot-2022-1247683, è stata data comunicazione, agli enti potenzialmente interessati, dell’avvenuta pubblicazione della documentazione in formato digitale, sul sito web, a cura del Settore VIA e Sviluppo Sostenibile, ai sensi dell’art. 19 c. 3 D. Lgs. 152/2006, e con stessa nota sono state attivate collaborazioni per la valutazione di merito;
in pari data è stata avviata la fase pubblica al termine della quale non sono pervenute osservazioni;

DATO ATTO che

- Il progetto in esame, riguardante una frazione di falesia inferiore alla Via Aurelia localizzata tra il porto turistico di Marina di Alassio ed il confine con il territorio del Comune di Albenga verso nord-est, che prevede la messa insicurezza del movimento franoso in corso di un tratto di costa, costituita da terrapieno posto a sostegno della S.S. n. 1 Aurelia nel tratto denominato Via Giancardi, nel Comune di Alassio (SV), è riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lettera n) dell’allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006 in quanto “Opere costiere destinate a combattere l’erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare” ed è sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 6, comma 6, lettera b) del D. Lgs. n. 152/2006;
- Nel corso dell’istruttoria, condotta con l’apporto delle strutture regionali competenti quanto agli aspetti relativi alle matrici ambientali acqua, paesaggio, e suolo è emerso, in particolare, che l’intervento prevede:

- la realizzazione di una pista di accesso all'area di intervento a partire dalla Via Giancardi (tratto che scende verso mare) per uno sviluppo di ca. 150 ml al piede del rilevato. La pista è prevista di larghezza pari a 3.5 metri, e sarà realizzata mediante riprofilatura del terreno e posa di c.a. 260 mc di tout-venant di cava che sarà rimosso al termine dei lavori;
- la costruzione di una scogliera radente in massi naturali disposti su doppia berma, a protezione del piede del rilevato, previo salpamento del materiale esistente con selezione dello stesso e riutilizzo. Il piano di fondazione di spessore di circa 0.5 metri, sarà costituito da scapolame, al di sopra del quale verrà disposto lo strato filtro, costituito da massi di I e II categoria, di spessore medio di 0.75 m, seguito dalla mantellata in massi naturali di III categoria. La scarpata della mantellata, di spessore pari a circa 2.4 m, presenterà due berme orizzontali a quota 2 metri (lunghezza 3 m) e 5 metri (lunghezza 2.5 m), con pendenza rispettivamente di 2/1 nel tratto fino alla prima berma, e di 1,5/1 nel secondo tratto;
- la realizzazione di un intervento di protezione della parte superiore della scogliera, mediante posa di telo antierosivo, atto a favorirne il rinverdimento, la posa di massi di I categoria, dalla berma superiore fino a quota 6.6 metri, e la contestuale realizzazione di una rete di regimazione delle acque meteoriche.
- È previsto il salpamento dalla battigia del materiale lapideo esistente per realizzare l'alloggiamento del piede della scogliera, sono previsti circa 880 mc di materiale salpato. Al fine di regolarizzare la scarpata e realizzare la scogliera di protezione è previsto uno scavo del materiale esistente fino al piano di imposta della scogliera. Il materiale scavato sarà temporaneamente depositato in area sicura di cantiere per essere successivamente riutilizzato per la risagomatura finale, eventualmente integrandolo con materiale di migliore qualità qualora necessario; si prevedono circa 1.430 mc di scavo.

- L'intervento non ricade nemmeno parzialmente all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991 n. 394 ovvero all'interno di siti natura 2000.

DATO ATTO, altresì, che il Proponente ha richiesto, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 152/2006, che nel provvedimento finale vengano espresse eventuali condizioni ambientali, aventi valore di prescrizioni vincolanti ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera o-ter) del D. Lgs. 152/2006, necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, al fine di non assoggettare il progetto in esame al procedimento di VIA regionale;

CONSIDERATO che dagli esiti dell'istruttoria, riportati nella suddetta relazione istruttoria n. S924 del 22 dicembre 2022, allegata al presente atto quale sua parte integrante sostanziale, risulta che non è necessario assoggettare il progetto in parola al procedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) in quanto lo stesso non incide su aspetti ambientali e non prefigura impatti negativi e significativi sull'ambiente;

RITENUTO pertanto, di disporre che il progetto relativo al "Movimento franoso in corso di un tratto di costa costituita da terrapieno posto a sostegno della Strada Statale n.1 Aurelia nel tratto denominato Via Giancardi – Ambito Ac8 Zona H6 del P.U.C", presentato dal Comune di Alassio (SV), ai sensi dell'art.19 del D. Lgs. n. 152/2006, non debba essere assoggettato al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, perché, date le caratteristiche esposte, lo stesso non incide su aspetti ambientali e non prefigura impatti negativi e significativi sull'ambiente.

DECRETA

per i motivi di cui in premessa

1. che il progetto relativo al "Movimento franoso in corso di un tratto di costa costituita da terrapieno posto a sostegno della Strada Statale n.1 Aurelia nel tratto denominato Via Giancardi – Ambito Ac8 Zona H6 del P.U.C", proposto dal Comune di Alassio (SV), non debba essere assoggettato al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art.19 del D. Lgs. n. 152/2006, perché, date le caratteristiche esposte, lo stesso non incide su aspetti ambientali e non prefigura impatti negativi e significativi sull'ambiente;

2. di stabilire che il proponente dia comunicazione ad ARPAL della data di avvio della realizzazione delle opere previste, ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo e di verifica previste dalla normativa vigente;

3. di disporre che il presente provvedimento abbia efficacia temporale di cinque anni nell'arco dei quali il progetto deve essere realizzato trasmettendo, inoltre, entro tale termine all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;

4. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul sito web della regione ai sensi dell'art. 19, comma 11, D. Lgs. 152/06, così come sullo stesso sito sono tempestivamente pubblicati, ai sensi dell'art. 19, comma 13 del ridetto D. Lgs., tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri.

Avverso il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.

Allegato numero 1

RELAZIONE ISTRUTTORIA n. S924 del 22/12/2022
Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA

OGGETTO: Movimento franoso in corso di un tratto di costa costituita da terrapieno posto a sostegno della Strada Statale n.1 Aurelia nel tratto denominato Via Giancardi – Ambito Ac8 Zona H6 del P.U.C.

PROPONENTE: Comune di Alassio (SV)

TIPOLOGIA PROGETTUALE: il progetto in esame è riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lettera n) dell'allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006 in quanto "Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare" ed è sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera d) del D. Lgs. n. 152/2006.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO:
Oneri istruttori: non dovuti
Istanza acquisita al protocollo con nota Prot-2022-1213294 del 27/10/2022.
Collaborazioni attivate per la verifica di completezza documentale con nota Prot-2022-1217684 del 28/10/2022 – ricevuti i seguenti riscontri:

Struttura Regionale	**Riscontro**
Ecosistema costiero e acque	e-mail 31/10/2022
Tutela del paesaggio e demanio marittimo	-
Difesa del Suolo di Savona	-

Ente	**Riscontro**
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino settentrionale c/o Settore Assetto del territorio	-
Arpal	-

Con nota Prot-2022-1244037 del 07/11/2022, il proponente ha provveduto a trasmettere le integrazioni documentali richieste, e le stesse sono state pubblicate l'08/11/2022.

Con nota Prot-2022-1247683 del 08/11/2022 è stata data comunicazione telematica agli Enti potenzialmente interessati dal progetto dell'avvio della fase pubblica e con la stessa nota sono state attivate collaborazioni per la valutazione di merito ottenendo i seguenti riscontri:

Struttura Regionale	**Riscontro**
Ecosistema costiero e acque	Prot-2022-1482690 del 13/11/2022
Tutela del paesaggio e demanio marittimo	Prot-2022-1520757 del 15/12/2022
Difesa del Suolo di Savona	Prot-2022-1238892 del 04/11/2022

Ente	**Riscontro**
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino settentrionale c/o Settore Assetto del territorio	Prot-1262400 del 14/11/2022
Arpal	-
Provincia di Savona	-

Con l'istanza di attivazione della procedura, il proponente ha richiesto, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del D. Lgs. n. 152/2006 che nel provvedimento finale vengano espresse eventuali condizioni ambientali, aventi valore di prescrizioni vincolanti ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera o-ter) del D. Lgs. n. 152/2006, necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, al fino di non assoggettare il progetto in esame alla procedura di VIA regionale.

FASE PUBBLICA: Pubblicazione sul sito web https://docvia.regione.liguria.it/screening/S924/

Termine fase pubblica: 08/12/2022
Osservazioni pervenute: -

Quadro di riferimento programmatico

PTCP assetto insediativo: La porzione di territorio costiero dove sono previsti gli interventi è classificata dal Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico in Ambito IS-CE, Insediamenti Sparsi – regime normativo di Conservazione, art. 48 delle N.d.A.

Piano di Bacino. Le opere ricadono all'interno del Piano di Bacino "La Liggia".

Vincolo paesaggistico. L'area d'intervento risulta assoggettata al vincolo paesistico-ambientale "specifico" per effetto del D.M. 24.04.1985 ad oggetto "La fascia costiera tra Alassio e Albenga e un tratto dell'antica strada romana presenta importanti caratteristiche paesaggistiche ed archeologiche", vincolo imposto a norma della L. n. 1497/1939, oggi corrispondente all'art. 136 del Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m. e i, in quanto "la zona presenta caratteri di omogeneità, sotto il profilo paesistico, naturale e panoramico". Si sottolinea che si tratta della fascia frontistante il mare dove giace l'Isola di Gallinaria.
L'area d'intervento risulta assoggettata altresì al vincolo paesistico-ambientale "generico" imposto a norma del D.L. n. 312/1985, convertito con modificazioni nella L. n. 431/1985, oggi corrispondente al ridetto Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m. e i., parte terza, Titolo I, art. 142, comma 1, lett. a), e c), in quanto territori rispettivamente costiero compreso in una fascia di 300 metri dalla linea di battigia e compreso in una fascia di 150 metri da corsi d'acqua (rio Casabianca).

PTAMC. L'area di intervento ricade all'interno del Piano di Tutela dell'Ambiente Marino e Costiero – Ambito 8.

Quadro di riferimento progettuale
Localizzazione dell'area interessata e descrizione dell'intervento.
L'area di intervento - una frazione di falesia inferiore alla Via Aurelia ed al superiore promontorio di località Cippi – si localizza tra il porto turistico di Marina di Alassio ed il confine con il territorio del Comune di Albenga verso nord-est.
La stessa area è contigua in testa ad uno spazio edificato (discoteca Le Vele, civ. 50), carrabile, contenuto appunto tra il mare e la Via Aurelia, localmente denominata Via Giancardi.
Si tratta di un terrapieno, un'opera antropica risalente al dopoguerra del secolo scorso, costituito da materiale inerte eterogeneo, con presenza diffusa di massi, talora di dimensioni notevoli, immersi in una matrice più fine. Il tratto più a valle è disposto a scarpata ad elevata pendenza.
Il progetto di opera pubblica, di livello definitivo, prevede la realizzazione delle necessarie ed urgenti opere di contenimento del movimento franoso e di protezione della scarpata a sostegno della superiore Via Aurelia, per evitare ulteriori smottamenti del terrapieno, per eccezionali eventi marini come quelli verificatisi negli anni recenti, e per non mettere a rischio la stabilità della stessa viabilità. L'intervento in progetto nel dettaglio prevede:

- la realizzazione di una pista di accesso all'area di intervento a partire dalla Via Giancardi (tratto che scende verso mare) per uno sviluppo di ca. 150 ml al piede del rilevato. La pista è prevista di larghezza pari a 3.5 metri, sarà realizzata mediante riprofilatura del terreno e posa di c.a. 260 mc di tout-venant di cava che sarà rimosso al termine dei lavori;
- la costruzione di una scogliera radente in massi naturali disposti su doppia berma, a protezione del piede del rilevato, previo salpamento del materiale esistente con selezione dello stesso e riutilizzo. Il piano di fondazione di spessore di circa 0.5 metri, sarà costituito da scapolame, al di sopra del quale verrà disposto lo strato filtro, costituito da massi di I e II categoria, di spessore medio di 0.75 m, seguito dalla mantellata in massi naturali di III categoria. La scarpata della mantellata, di spessore pari a circa 2.4 m, presenterà due berme orizzontali a quota 2 metri (lunghezza 3 m) e 5 metri (lunghezza 2.5 m), con pendenza rispettivamente di 2/1 nel tratto fino alla prima berma, e di 1,5/1 nel secondo tratto;
- la realizzazione di un intervento di protezione della parte superiore della scogliera, mediante posa di telo antierosivo, atto a favorirne il rinverdimento, la posa di massi di I categoria, dalla berma superiore fino a quota 6.6 metri, e la contestuale realizzazione di una rete di regimazione delle acque meteoriche.

È previsto il salpamento dalla battigia del materiale lapideo esistente per realizzare l'alloggiamento del piede della scogliera, e sono previsti circa 880 mc di materiale salpato. Al fine di regolarizzare la scarpata e realizzare la scogliera di protezione è previsto uno scavo del materiale esistente fino al piano di imposta della scogliera. Il materiale scavato sarà temporaneamente depositato in area sicura di cantiere per essere successivamente riutilizzato per la risagomatura finale, eventualmente integrandolo con materiale di migliore qualità qualora necessario; si prevedono circa 1.430 mc di scavo.
L'intervento non ricade nemmeno parzialmente all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991 n. 394 ovvero all'interno di siti natura 2000.

Quadro di riferimento ambientale

Acque e habitat marini. *No impatto significativo negativo*
Rif. Settore Ecosistema Costiero e Acque di Regione Liguria, nota Prot-2022-1482690 del 13/12/2022.
Analisi tecnico ambientali progettuali.
Per quanto riguarda gli aspetti tecnici di competenza sono stati forniti i calcoli di stabilità dei massi costituenti la scogliera, valutati applicando la formula di Hudson considerando un'altezza d'onda al frangimento su un fondale pari a 3 metri, davanti al piede della scogliera stessa. È stata valutata la risalita dell'onda sulla scogliera pari a 5.28 m, ottenuta dall'applicazione della formula di Van der Meer, considerando il sovralzo complessivo del livello del mare e il periodo d'onda associato ad eventi estremi con periodo di ritorno pari a 50 anni. Per questo motivo a livello progettuale è stata inserita una protezione di massi di I categoria al di sopra del piano di berma della scogliera (5 metri) a protezione del rivestimento di contenimento della scarpata in terreno naturale, fino alla quota di 6.6 metri.
L'intervento in progetto ricade nelle fasce di suscettività della costa alta, movimentabili dal moto ondoso incidente ed è adiacente alla perimetrazione della Zona Trasformazione Vincolata, ma non sovrapposto ad essa. La previsione progettuale è coerente con le indicazioni normative contenute nel Piano di Tutela dell'Ambiente Marino e Costiero dell'Ambito 8, in cui ricade l'intervento in oggetto, pertanto la soluzione progettuale risulta condivisibile.
Per quanto riguarda gli aspetti ambientali, sotto il profilo della qualità delle acque, il Settore Ecosistema Costiero e Acque di Regione Liguria non ravvisa criticità, in quanto le opere a progetto non risultano alterare i fenomeni di ricambio idrico del tratto di costa interessato, inoltre, il consolidamento della scarpata rappresenta un intervento migliorativo della qualità delle acque e dell'ecosistema marino in quanto riduce il dilavamento dei materiali del versante verso il mare. Lo scavo avverrà all'interno della fascia dinamica litoranea in zona di fondale già naturalmente interessata dal transito e deposito di sedimenti; pertanto l'intervento non modifica in maniera sostanziale e permanente le condizioni sedimentologiche del sito. La gestione in loco del materiale di risulta dallo scavo si ritiene condivisibile.
Dal punto di vista naturalistico la valutazione di compatibilità con gli habitat marini è stata effettuata su base bibliografica, attraverso il servizio di cartografia regionale. Nell'area direttamente interessata dall'intervento non sono presenti biocenosi o habitat vulnerabili; la distanza della formazione di Posidonia oceanica compresa nella ZSC con codice IT1324974 "Fondali S. Croce- Gallinara-Capo Lena" dal sito di intervento è pari a circa 180 metri. In considerazione della distanza dei target ambientali dal sito di intervento e delle modalità operative previste dal progetto, riteniamo che non sussistano impatti su tali habitat di pregio.
La natura dei materiali immersi ai fini della realizzazione delle opere strutturali, costituiti da materiale ghiaioso certificato e materiale litoide di grande pezzatura, non genererà effetti di intorbidamento e diffusione di materiali fini, pertanto, tali materiali si ritengono compatibili con la tutela degli habitat marini, con particolare riferimento alla prateria di Posidonia oceanica compresa nella ZSC con codice IT1324974 "Fondali S. Croce- Gallinara-Capo Lena".
Conclusioni
Per quanto riguarda gli aspetti tecnici la soluzione progettuale proposta risulta condivisibile.
Sotto il profilo ambientale il Settore Ecosistema Costiero e Acque di Regione Liguria esprime parere favorevole riguardo alla salvaguardia delle acque e degli habitat marini, anche in riferimento alla Valutazione di Incidenza sulla ZSC con codice IT 1324974 "Fondali S. Croce- Gallinara-Capo Lena".

Paesaggio. *No impatto significativo negativo*

Il Settore Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo di Regione Liguria, con nota Prot-2022-1520757 del 15/12/2022, esaminata la documentazione, dichiara che dette opere risultano compatibili con le indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico come da art. 48 - IS-CE - Insediamenti Sparsi - regime normativo di Conservazione delle relative Norme di Attuazione ed altresì con le motivazioni contenute nel provvedimento di dichiarazione di interesse pubblico di cui al D.M. 24.04.1985 e con le finalità di cui all'art. 142, comma 1, lett. a) e c), del citato D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i., a tutela dei valori paesaggistici tuttora presenti e propri del bene pubblico interessato.
Nella presente fase di valutazione alla pratica in oggetto, il Settore Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo della Regione Liguria non ritiene di dover indicare prescrizioni paesaggistiche.
Il Settore Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo di Regione Liguria si riserva in sede di espressione di assenso al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di prevedere eventuali prescrizioni sotto il profilo di competenza (per garantire il ripristino post operam di tutte le lavorazioni di cantiere nel rispetto del comma 3 dell'art. 48 per l'Ambito di PTCP sopra enunciato, si fa riferimento alla prevista pista provvisoria e temporanea, ad oggi priva di disegni di progetto circa il suo tracciato – nell'ottica di ricostituire il biotopo stabile per la ripresa di un minimo di ricrescita del verde mediterraneo – al fine della preventiva corretta conoscenza dell'area d'intervento, atteso che lo stesso oggetto dell'opera riporta Ambito Ac8 Zona H6 del vigente PUC ed il tracciato della strada romana pare compreso nell'ambito di conservazione Ac8).

Suolo. *No impatto significativo negativo*
Per la disamina degli aspetti geologici, geomorfologici e idraulici si è acquisito il contributo istruttorio del Settore Assetto del territorio in veste di Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino settentrionale con nota Prot-2022-1262400 del 14/11/2022.
Sotto il profilo della pianificazione di bacino, l'area di progetto ricade nel Piano di Bacino "La Liggia" rispetto al quale, secondo quanto riportato nella documentazione, si rileva che l'intervento:

- è localizzato in area a suscettività al dissesto elevata Pg3a, corrispondente alla frana quiescente censita al n. 0090252400 dell'Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (I.F.F.I.);
- non è localizzato all'interno della fascia di rispetto di 100 [m] da altri corpi o cigli di frana;
- è localizzato in area speciale di tipo B_2 (discariche dismesse e riporti antropici), corrispondente a un grosso riporto come riportato nella carta geolitologica del PdB;
- non è localizzato all'interno della fascia di rispetto di 100 [m] da altre aree speciali di tipo A (cave attive, miniere attive e discariche in esercizio), B_1 (cave attualmente cessate o in corso di sistemazione) e B_2 (discariche dismesse e riporti antropici);
- non interferisce con il reticolo idrografico regionale adottato con D.G.R. 507/2019;
- non interferisce con le fasce di inondabilità e la fascia di riassetto;
- non interferisce con gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

L'intervento in oggetto ricade in area speciale B_2 che risulta ricompresa in area classificata a suscettività al dissesto elevata (per frana) di tipo Pg3a. Per tali classi di pericolosità geomorfologiche gli usi del suolo ed interventi compatibili sono definiti dalla vigente Normativa dei Piani di Bacino della Provincia di Savona approvata con DCP nr. 47 del 25/11/2003 soggetta a modifiche di cui al DDG nr. 176 del 25/06/2018, in vigore dal 11/07/2018 (a seguito pubblicazione sul BURL nr. 28 parte II). In particolare in relazione alla classificazione (di suscettività al dissesto) attribuita per tale zona risulta la cogenza di quanto indicato agli artt. 16, comma 3, e 16 bis, comma 5, relativi rispettivamente alla disciplina delle aree a pericolosità per frana di tipo Pg3a (frana quiescente) e Aree speciali (discariche dismesse o riporti antropici).
Sulla base della documentazione presentata, si osserva ancora che il progetto è finalizzato alla messa in sicurezza del movimento franoso in corso, ma non prevede altri interventi edilizi volti ad un riutilizzo dell'areale in dissesto. Parimenti, si rileva che il progetto non è accompagnato da una richiesta di riperimetrazione e/o riclassificazione del medesimo areale in dissesto sulla base di interventi di sistemazione idrogeologica secondo quanto previsto all'art. 17 delle Norme di Attuazione del Piano di Bacino.
Premesso quanto sopra, l'Assetto del Territorio di Regione Liguria, in veste di Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino settentrionale, dichiara che le opere previste appaiono coerenti con le finalità di difesa idrogeologica previste dalla vigente disciplina di Piano e compatibili con le relative Norme di Attuazione (rif. art. 16 e subordinatamente art. 16-bis). In caso di riutilizzo dell'area sarà necessario acquisire il parere di cui ai commi 5 e 6 del citato art. 16 bis della NTA del Piano di Bacino.

CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI

Alla luce dell'istruttoria sopra svolta si ritiene che il progetto per il Movimento franoso in corso di un tratto di costa costituita da terrapieno posto a sostegno della Strada Statale n.1 Aurelia nel tratto denominato Via Giancardi – Ambito Ac8 Zona H6 del P.U.C., proposto dal Comune di Alassio (SV), non debba essere assoggettato a procedimento di VIA regionale.

Identificativo atto: 2022-AM-8567

Area tematica: Territorio e Ambiente > Infrastrutture e Porti ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Paola CARNEVALE		-	28-12-2022 06:29
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Paola CARNEVALE		-	28-12-2022 06:29
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Elisa FURFARO		-	27-12-2022 11:14

L’apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell’atto sotto il profilo della legittimità nell’ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Sito web della Regione Liguria